



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2457/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2841/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2841/TFNSVE/2025-2026, 2841 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. MIRANESE (780350) contro U.S. RIO A.S.D. (66837) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori CODATO ALESSANDRO (4634455), DE ROSSI NICHOLAS (3958519), RUFFATO EDOARDO (5699762)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori CODATO ALESSANDRO (4634455), DE ROSSI NICHOLAS (3958519), RUFFATO EDOARDO (5699762)

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 293,00 (duecentonovantatrè/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società U.S. RIO A.S.D. (66837) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori CODATO ALESSANDRO (4634455), DE ROSSI NICHOLAS (3958519), RUFFATO EDOARDO (5699762) nella misura di euro 293,00 (duecentonovantatrè/00), in favore della società U.S.D. MIRANESE (780350).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai